



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 15.09.2020

Info/130(R)/Revisione normativa rifiuti-Le modifiche in pillole: sull'art. 183 "Definizioni"

**LE MODIFICHE IN PILLOLE AL DLGS 152/06 PRODOTTE DAL DLGS 166/2020:
COSA CAMBIA NELL'ART. 183 "DEFINIZIONI".
NELLA NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI I RIFIUTI DIVERSI DAI
DOMESTICI ASSIMILATI NON DAI COMUNI MA PER LEGGE**

Facciamo seguito alla ns. precedente *Info/129(R)/Revisione normativa rifiuti: Dlgs 116/2020: Recepimento direttiva rifiuti e imballaggi*, (in calce), per inviare, come anticipato, la prima "pillola" di analisi dei punti più importanti di modifica al Dlgs 152/06 prodotta dalla Dlgs 166/2020 di attuazione della direttiva UE sui rifiuti.

Partiamo dalle **modifiche relative all'art. 183 "Definizioni"** e, in particolare, entriamo subito dentro una questione di vivo interesse per il settore che è quella **dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani**, che, nella precedente versione del Dlgs 152, era stata lasciata per lunghi anni in balia dell'emanazione di un regolamento specifico, atto agognato ma che non ha poi visto mai luce e alla potestà regolamentare dei Comuni, creando confusione e disparità di trattamento fra gli operatori interessati.

Ora , **al punto 9 b-ter)** per "**rifiuti urbani**" (v. pag. 39 del Dlgs 166 in Gazzetta) si intende:

“ 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; ”

Entrambi gli allegati **L-quater e L-quinques** (v. pag. 76 della Gazzetta), che, si rileva, non sono affatto presenti nella Direttiva europea, identificano, in un elenco, il primo **i materiali** (es: carta, cartone ,rifiuti organici, plastica legno, imballaggio compositi e multi materiale, tessile, toner, ingombranti, vernici inchiostri, adesivi, resine detergenti e altri rifiuti anche indifferenziati) e i

rispettivi CER che possono essere considerati rifiuti urbani, e il secondo **l'elenco delle attività produttive** per cui questa tipologia di rifiuti è considerata come rifiuto urbano.

Al punto *b-quinquies*) viene anche specificato che

“ la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; ”

Inoltre, **con la soppressione della lett. e)** dell'art 195 (v. punto 23 di pag. 46 della Gazzetta), relativa alla **potestà di assimilazione da parte dello Stato** (che doveva essere esercitata da un decreto mai emanato) e la successiva **soppressione e della lettera g) del dell'art. 198** (v. punto 24 , lett. b a pag 46-47 della Gazzetta), relativa alla **potestà di assimilazione dei Comuni**, per conclusione logica i rifiuti di alcune attività produttive diverse da quelli domestici vengono così “assimilati” (ora è usato però il termine “sono simili”) agli urbani per legge. Ovvero non servono più il DM statale di riferimento e i regolamenti comunali.

Oltre alla questione assimilazione, citiamo alcune altre modifiche del Dlgs all'art. 183 “Definizioni” (v: pag 39-40 della Gazzetta) che consistono :

- **nell'aggiunta di alcune nuove definizioni**, tra le quali quella di rifiuti organici, di rifiuto da costruzione e demolizione, rifiuto alimentare, la definizione di regime di responsabilità estesa al produttore, di recupero di materia, di riempimento di compostaggio; cambia inoltre la definizione di gestione dei rifiuti urbani.
Inoltre **nell'ambito della definizione di rifiuto urbano è stato precisato**, per fare finalmente chiarezza, **che non rientrano** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura della pesca, degli impianti di trattamento di acque reflue, compresi i fanghi di depurazione, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie, i fanghi da depurazione e i veicoli fuori uso o i rifiuti da demolizione e costruzione.
- **nella modifica di alcune definizioni** già presenti quale quella di rifiuti organici, e quella di gestione rifiuti che, rispetto alla versione precedente, ricomprende anche la cernita, prima esclusa.
- **nello stralcio della lunga specificazione del deposito temporaneo**, che, lo ricordiamo, conteneva limiti temporali e quantitativi e altre particolari condizioni, infatti la precedente definizione dell'art. 183, comma 1 , lett. bb) del Dlgs 152/06 **viene sostituita integralmente** dalla seguente: “*bb) 'deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in impianto di recupero e smaltimento effettuato prima della raccolta ai sensi dell'art. 185-bis*” (v.punto h) a pag.40 della Gazzetta)

Si rimanda alla prossima “pillola/e” l'esame delle modifiche prodotte dal Dlgs 166/2020 che si riporta in allegato.